

“ Un solo Signore, una sola fede e un solo battesimo “

(Ef. 4,5)

“Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri.

(Rom. 12,4)

“ La Chiesa si presenta come popolo adunato nell’unità del Padre del Figlio e dello Spirito Santo “

(Conc. Vat.II L. G.4)

COSTITUZIONE

Articolo 1

Viene costituito nella Parrocchia Madonna del Popolo, Vicaria di Villafranca, Diocesi di Verona il Consiglio Pastorale Parrocchiale come risposta alla Parola di Dio, al Magistero della Chiesa e ai segni dei tempi.

NATURA

Articolo 2

Il C.P.P. è un organismo, un segno e uno strumento che favorisce ed esprime la corresponsabilità dei cristiani alla vita della Parrocchia ed alla sua missione, fare della Chiesa la Casa e la Scuola della Comunione.

FINALITA’

Articolo 3

Il C.P.P. elabora, in una prospettiva di collaborazione unitaria, le attività pastorali predisponendone le linee fondamentali riguardanti:

- l’annuncio della Parola di Dio
- la Liturgia
- l’amore dei cristiani e l’impegno missionario
- la famiglia e l’educazione
la scuola e il lavoro

Articolo 4

Promuove l’attuazione del programma stabilito:

- costituendo gli organismi necessari allo svolgimento dei compiti stabiliti,
- sensibilizzando i gruppi e le varie associazioni, stimolando il lavoro affinché risulti inserito nel Piano Parrocchiale e Diocesano.

MEMBRI

Articolo 5

Compongono il C.P.P.:

- Sacerdoti e Religiosi che operano all’interno della Parrocchia,
- N.14 laici dei quali 7 eletti dalla Comunità Parrocchiale e 7 rappresentanti i gruppi ecclesiali esistenti in parrocchia.
- Facoltà di cooptare fino a 5(cinque) laici scelti dai sacerdoti e dal C.P.P. per rappresentare particolari realtà parrocchiali.

ELEZIONI

Articolo 6

Le elezioni per la scelta dei membri del C.P.P. sono effettuate nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Articolo 7

Il C.P.P. ha durata di 4 (quattro) anni.

ORGANI

Articolo 8

L’Assemblea Parrocchiale (tutti i parrocchiani) è convocata dal C.P.P. almeno una volta l’anno:

- per essere informata sul piano del lavoro,
- per dare suggerimenti,
per offrire nuovi spazi alla collaborazione.

Articolo 9

Le Commissioni (membri del C.P.P. ed altri) hanno il compito di seguire più da vicino un settore partecolare in ordine al piano pastorale e per un periodo determinato.

Articolo 10

Il Consiglio di Presidenza (un sacerdote presidente di diritto, un vicepresidente e un segretario eletti dallo stesso C.P.P.) ha il compito di:

- fissare l’ordine del giorno delle sedute,
- coordinare il lavoro delle Commissioni,
- decidere di questioni ordinarie e urgenti,
- presiedere l’Assemblea Parrocchiale.

Articolo 11

La segreteria, una o più persone elette da C.P.P. ha il compito di:

- preparare la convocazione del C.P.P.,
- stendere i verbali,
- conservare tutti gli atti e i documenti,
- assicurare il collegamento con le varie strutture,
- informare la Comunità ai vari livelli.

SEDUTE

Articolo 12

Il C.P.P. si riunisce, su convocazione del Presidente o di un terzo dei membri, con una periodicità che varia secondo le esigenze di elaborazione e di attuazione del piano pastorale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti il C.P.P.

Articolo 13

Le decisioni del C.P.P. sono pubbliche e qualunque membro della Comunità Parrocchiale può essere presente.

Articolo Unico

Il presente Statuto é approvato dall’Assemblea Parrocchiale a maggioranza di 2/3 e può essere

modificato dall'Assemblea stessa su proposta del C.P.P.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

Articolo 1

Tutte le persone maggiorenni di entrambi i sessi, battezzate e cresimate facenti parte della Comunità Parrocchiale per residenza o per impegno pastorale, sono elettori. Sono invece eleggibili se sono di età di 18 (diciotto) anni compiuti alla data delle elezioni.

Articolo 2

Il Consiglio di Presidenza indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del C.P.P. almeno 1 mese prima della scadenza del quadriennio, fissandone i tempi e le modalità, tenute presenti le esigenze della Comunità Parrocchiale.

Articolo 3

Le elezioni si svolgeranno su lista unica.

Articolo 4

Al candidato eletto che rinuncia, subentra il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il consigliere che cessa dall'incarico, per dimissioni o per mancata partecipazione alla attività del C.P.P., viene sostituito dal primo candidato non eletto.



PARROCCHIA MADONNA DEL POPOLO
VILLAFRANCA DI VERONA

DIOCESI di VERONA

STATUTO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Edizione OTT.2013